

N.049/2019 / CIRCOLARE / Prot. 55.2019 / CZ

SERVIZIO FISCALE  
22 febbraio 2019

Alle Aziende Associate

## ADEMPIMENTI IVA

### 1) DICHIARAZIONE ANNUALE IVA PER L'ANNO 2018: SCADENZA 30/04/2019

La dichiarazione IVA 2019, relativa al periodo di imposta 2018, a seguito dell'introduzione dal 2017 dell'invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, deve essere presentata, esclusivamente in via autonoma, entro il termine ultimo del 30 aprile 2019. Già dal 2017 sono venuti meno sia la dichiarazione unificata sia il conseguente obbligo di effettuare la comunicazione dati IVA nel mese di febbraio (per coloro che presentavano la dichiarazione annuale entro il termine "lungo").

Il modello di dichiarazione 2019, relativa al periodo di imposta 2018, non presenta novità relative ai soggetti esonerati, che dunque rimangono quelli che non erano tenuti alla presentazione della precedente dichiarazione IVA.

#### • Compensazioni del credito Iva annuale e Visto di conformità

Si ricorda che il D.L.50/2017 ("Manovra correttiva") ha apportato rilevanti modifiche all'utilizzo dei crediti in compensazione, che si riepilogano di seguito:

- le compensazioni di crediti Iva annuali fino a € 5.000 sono libere (non è richiesta la presentazione preventiva della dichiarazione annuale);
- le compensazioni di crediti Iva annuali di importo superiore a € 5.000 sono possibili solo previa presentazione della dichiarazione annuale Iva con apposizione di visto di conformità;
- le compensazioni di importo superiore a € 5.000 sono possibili solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva munita di apposito visto di conformità;
- per i modelli F24 contenenti crediti in compensazione di qualsiasi importo devono essere utilizzati i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
- l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per un massimo di 30 giorni, l'esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni "a rischio".

Si ricorda infine che, l'articolo 9, comma 2 del D.L. n. 35/2013 ha modificato l'importo massimo compensabile che, dal 1° gennaio 2014, è stato innalzato a € 700.000.

#### • Modalità e termini di presentazione

Il **modello IVA 2019** deve essere presentato **esclusivamente in via telematica**, direttamente o tramite intermediari abilitati entro **30 aprile 2019**.

Si ricorda che è ancora in vigore anche il modello "Iva Base 2019", ovvero una versione "semplificata" del modello IVA 2019 che può essere presentato solo da alcuni contribuenti con determinati requisiti.

#### • Termini di versamento

L'eventuale versamento a saldo dell'IVA per l'anno 2018, risultante dalla dichiarazione annuale IVA, deve essere effettuato **entro il 18 marzo 2019** (il 16 marzo cade di sabato) con il codice tributo **6099**.

Il versamento minimo dovuto è pari a **€ 10,33** (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Il soggetto che presenta la dichiarazione Iva può:

www.confimiemilia.it – info@confimiemilia.it

**BOLOGNA**  
**MODENA**  
**PARMA**  
**REGGIO EMILIA**

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna  
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena  
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma  
Via Gandhi, 16 - 42123 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861  
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812  
Tel +39 0521 1566300 – fax +39 059 894812  
Tel +39 0522 1473818 - fax +39 0522 1473871

- versare in un'unica soluzione entro il **18 marzo 2019**;
- rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello **0,33%**, la terza rata dello 0,66% e così via (massimo nove rate).
- versare in un'unica soluzione entro la scadenza della Dichiarazione dei Redditi (01.07.2019, poiché il 30.06. cade di domenica) con la maggiorazione dello **0,40%** per ogni mese o frazione di mesi successivi;
- rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base alla Dichiarazione dei Redditi (01.07.2019, poiché il 30.06 cade di domenica), maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima;
- versare entro il termine di ulteriore differimento previsto per le imposte dirette (31.07.2019) applicando un ulteriore 0,40% (come previsto dalla Risoluzione ADE n.73/E del 20.06.2017).

- **Le novità del modello di dichiarazione**

Si illustrano di seguito le principali modifiche del modello IVA 2019.

**a) Quadro VA**

Nel quadro VA è presente il nuovo rigo **VA16** "Gruppo IVA art.70-bis" riferito ai soggetti che, a decorrere dal 01.01.2019, partecipano ad un Gruppo IVA ex art. 70bis, DPR n. 633/72.

**b) Quadro VH**

E' confermata la struttura del **quadro VH** introdotto nel modello IVA 2018 e pertanto la compilazione dello stesso deve essere **effettuata esclusivamente in caso di comunicazione, integrazione o correzione** dei dati omessi, incompleti o errati delle Comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche inviate all'Agenzia delle Entrate. Nei predetti casi è necessario indicare tutti i dati del quadro VH, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.

**c) Quadro VM**

E' confermata la struttura del **quadro VM** introdotto nel modello IVA 2018, nel quale vanno indicati i versamenti effettuati nel 2018 per la prima cessione interna di autoveicoli oggetto di acquisti intra UE.

**d) Quadro VL**

E' confermata la struttura del rigo **VL30** "Ammontare IVA periodica" introdotto nel modello IVA 2018, composto dai seguenti tre campi:

- campo 2 l'ammontare dell'IVA periodica;
- campo 3 il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento relativi al 2018;
- campo 1 il maggiore tra l'importo di campo 2 e quello di campo 3.

Nel predetto campo 3 deve essere ricompreso l'ammontare di dell'IVA versata a seguito del ricevimento degli avvisi di irregolarità riguardanti le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche del 2018. In particolare, va considerato quanto versato a titolo di imposta, ad esclusione di interessi e sanzioni, con il codice tributo **9001**, fino alla data di presentazione della dichiarazione, e comunque non oltre il 30.04.2019.

Inoltre, con riferimento alla determinazione dell'IVA a credito di cui al rigo **VL33**, per calcolare il credito annuale devono essere considerati **esclusivamente i versamenti effettuati**. Pertanto, in presenza di una differenza positiva tra la somma dei rigi VL4, VL11 campo 1 e da VL24 a VL31 e la somma tra VL3 e da VL20 a VL23, va riportato il credito ottenuto considerando l'importo di **campo 3 di rigo VL30** ("IVA periodica versata") in luogo di quello di campo 1 del medesimo rigo.

**e) Quadro VX**

E' stato introdotto al **rigo VX2** "IVA a credito" il nuovo **campo 2** nel quale i soggetti che partecipano dal 01.01.2019 ad un Gruppo IVA di cui all'art. 70-bis, DPR n. 633/72 devono indicare la parte del credito da **trasferire nel 2019 al Gruppo IVA** pari ai versamenti effettuati con riferimento al 2018, così come previsto dall'art. 70-sexies.

#### e) Quadro VO

E' stata introdotta la **nuova casella 3 "Revoca" al rigo VO34**, riservata ai contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 2015 adottando il regime dei minimi e che sono "passati" forfetari dal 2018.

Merita evidenziare che le istruzioni relative al **rigo VO33**, relativo **all'opzione per il regime ordinario** da parte di soggetti in possesso dei requisiti per il regime forfetario, specificano espressamente che la stessa è **vincolante per un triennio** ed è valida fino alla revoca.

#### f) Quadro VG

E' stata introdotta nella **sezione 1 la casella 7 "soggetto estero"** e nella **sezione 2 la casella 6 "soggetto estero"**. Le nuove caselle devono essere barrate nel caso in cui il soggetto non residente che detiene il controllo sia privo di una posizione IVA nel territorio dello Stato.

- **Rimborso Iva**

Si ricorda che, a partire dal 2013, la richiesta di rimborso Iva avviene tramite la compilazione del quadro **VX, rigo VX4**, contenuto all'interno del modello IVA.

Il rigo VX4 tiene conto delle novità introdotte dal D.Lgs. n.175/2014, Decreto c.d. "Semplificazioni", in materia di rimborso del credito IVA (si rimanda in merito alla Circolare di Studio n. 3/2015).

L'art. 7 -quater comma 32 del D.L. 193/2016 ha innalzato a € 30.000 (rispetto al precedente limite di € 15.000) il limite al di sotto del quale le istanze di rimborso del credito IVA annuale e trimestrale possono essere presentate nel quadro **VX senza prestazione di garanzia o visto di conformità.**

Il soggetto interessato, oltre all'indicazione dell'ammontare del credito IVA chiesto a rimborso e dell'ammontare per il quale lo stesso intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l'Agente della riscossione, deve indicare nel campo 3 del rigo VX4 la causale per la quale ha maturato il diritto al rimborso.

Si precisa inoltre che l'art.1 comma 4-bis del DL n.50/2017 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2018, le informazioni relative ai pagamenti dei rimborsi in conto fiscale, di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono trasmesse telematicamente tra l'Agenzia delle Entrate e gli agenti della riscossione e la nuova modalità di trasmissione dei dati dovrebbe tradursi in una **riduzione di circa 20-25 giorni dei termini di erogazione dei rimborsi.**

- **Controlli da effettuare in sede di redazione della dichiarazione annuale IVA**

Si ricordano di seguito, a titolo di pro-memoria, alcuni controlli da effettuare in sede di redazione della dichiarazione annuale IVA:

1) per le società che operano con l'Estero:

- verificare che tutte le esportazioni soddisfino tutti i requisiti della "prova all'esportazione" previsti dalla procedura telematica ECS in vigore dal 1° Luglio 2009;
- verificare la quadratura tra i dati indicati nel rigo VE30 campo 3 e rigo VF26 campo 1 (cessioni e acquisti intracomunitari di beni) con quanto dichiarato nei modelli Intrastat cessioni e Intrastat acquisti presentati nel corso dell'anno: eventuali differenze possono dipendere da arrotondamenti ovvero da operazioni per le quali sono stati versati/ricevuti acconti in esercizio diverso da quello della consegna del bene;
- verificare la quadratura tra i dati dichiarati nel rigo VJ3 (con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute in ambito comunitario) con quanto dichiarato nel modello Intrastat prestazione di servizi ricevute;
- se si effettuano acquisti in esenzione (plafond), occorre riconciliare l'importo indicato in rigo VF14, con l'importo indicato in quadro VC, colonne 1 e 2: a tal fine si ricorda che in rigo VF14 vanno indicate le operazioni registrate, mentre in quadro VC, colonne 1 e 2, vanno indicati gli utilizzi in base all'effettuazione dell'operazione (consegna dei beni o sdoganamento per le importazioni);
- per i soggetti che effettuano di regola acquisti in esenzione (plafond) occorre sempre verificare che le condizioni previste dalla norma per usufruire di tale agevolazione siano rispettate: in proposito si ricorda che possono effettuare acquisti in esenzione i soggetti che nell'anno solare precedente hanno registrato cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie o altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10 per cento del volume d'affari (in

caso di plafond solare): le operazioni da considerare sono quelle di cui agli articoli 8, lettere a) e b) (esclusa la lettera c), 8 bis, 9, 50-bis c.4 lettere g) e f) e articoli 71 e 72 del DPR 633/1972, nonché le operazioni intracomunitarie di cui agli articoli 41 e 58 del D.L. 331/93. Si ricorda che, a partire dal 2013, non devono essere considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies DPR 633/1972 e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis;

- 2) per le società soggette a pro-rata: prestare sempre attenzione ad eventuali variazioni significative del pro-rata per oltre 10 punti rispetto agli esercizi precedenti, variazioni che comportano la necessità di operare la rettifica della detrazione in relazione ad eventuali cespiti acquistati negli ultimi 5 anni (per beni mobili) ovvero negli ultimi 10 anni (per gli immobili);
- 3)
- 4) per le società che di regola non sono soggette a pro-rata, ma che hanno effettuato operazioni esenti di rilevante entità rispetto al volume d'affari: valutare con attenzione se le operazioni in questione, per la loro natura, sono da considerare occasionali ovvero se le stesse possono determinare un rischio "pro-rata".

## 2) OPZIONE PER LA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO.

I modelli della Dichiarazione IVA contengono il **quadro VG**, riservato alle società controllanti che intendono avvalersi, per l'anno 2019, della procedura di compensazione denominata "IVA di gruppo" di cui all'art. 73 del DPR 633/72 e al DM 13 dicembre 1979. Le società controllanti sono tenute a comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione per il regime di vantaggio compilando l'apposito quadro nella dichiarazione IVA presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Il quadro è composto da due sezioni:

- la prima riservata ad accogliere i dati delle società controllate partecipanti alla compensazione IVA (sezione 1 dati delle "Società partecipanti alla compensazione IVA");
- la seconda finalizzata a riportare le informazioni relative alle società partecipanti alla catena di controllo, ma non alla compensazione IVA (sezione 2 dati delle "Società partecipanti alla catena di controllo ma non alla compensazione IVA").

Qualora, per ciascuna delle due sezioni, il numero delle società fosse superiore a tre, potranno adoperarsi più moduli, progressivamente numerati.

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE  
Tel. 059-894811 – [c.zamparelli@confimiemilia.it](mailto:c.zamparelli@confimiemilia.it)

Dr. Stefano Bianchi  
Direttore  
Confimi Emilia

